

del deputato pel collegio d'Asti nella persona dell'onorevole avvocato Carlo Bergnini. »

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, mette a partito le conclusioni della Giunta, che sono per la convalidazione della elezione del collegio d'Asti nella persona dell'onorevole avvocato Carlo Bergnini.

Non essendovi opposizioni, proclamo dunque eletto l'onorevole avvocato Carlo Bergnini a deputato del collegio d'Asti, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti all'epoca della presente proclamazione.

Si dà lettura delle conclusioni della relazione, sulla elezione del collegio di Mirandola.

CAPPONI, segretario, legge:

« Che postasi a partito la proposta d'annullamento dell'elezione ne risultò la parità di voti, e in conseguenza per effetto del disposto dall'articolo 18 del regolamento della Camera si ritenne di doversi proporre la convalidazione della elezione a deputato pel collegio di Mirandola in persona dell'onorevole professore Cesare Razzaboni. »

LUNGHINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUNGHINI. Onorevoli colleghi. La convalidazione della elezione avvenuta nel collegio di Mirandola viene proposta dalla Giunta, come avete inteso, a semplice parità di voti. Questa sola circostanza basta a far rilevare che la questione a cui ha dato luogo tale elezione merita senza dubbio l'attenzione della Camera. Egli è per questo che io, sebbene nuovo all'arringo parlamentare, mi permetto di sorgere a parlare su questo tema, e di esternare le mie convinzioni le quali sono per l'annullamento dell'elezione avvenuta nel collegio di Mirandola.

La questione è delicatissima, come ha detto l'onorevole relatore della Giunta; ma questo, signori, non impedirà a me di esprimere liberamente le mie convinzioni, imperocchè io non mi attento già di militare per l'esclusione di una persona che, per carattere e per sapere è degna quant'altri mai di sedere in quest'Assemblea; ma bensì, o signori, io mi permetto di richiamare la vostra attenzione su questa elezione perchè la sua convalidazione pregiudicherebbe una questione di principii, ed invece di rendere meno numeroso il contingente dei funzionari, che possono assidersi in quest'Assemblea, come è nello spirito della nuova legge, lascierebbe aperto un campo molto vasto perchè persone, le quali hanno funzioni dipendenti da decreti reali restassero a far parte di questo consesso. Io adunque, o signori, entro nel merito della questione e lo farò con quella brevità, che dev'essere una legge per un esordiente quale io mi sono.

L'eletto di Mirandola, oltre all'essere professore d'idraulica nella regia Università di Bologna, è altresì direttore della scuola speciale di applicazione annessa alla Facoltà di matematica della stessa regia Università di Bologna. E appunto quest'ufficio di direttore della scuola speciale di applicazione che, secondo il mio avviso, fa sorgere un motivo assoluto d'incompatibilità nel professore Razzaboni. Difatti voi sapete, o signori, che la nuova legge sulle incompatibilità parlamentari, che è andata in vigore appunto col principio della nostra Legislatura, stabilisce all'articolo primo che: non possano essere eletti a deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, o sui bilanci del Fondo pel culto, ecc., e delle scuole d'ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato. Si fa eccezione, è vero, per i professori ordinari delle regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici, ma a questa eccezione se ne fa anche seguire un'altra e si dice: « resta fermo tuttavia il disposto della legge del 3 luglio 1875, il quale stabilisce che: sarà nulla parimente l'elezione degli impiegati designati nell'articolo 97 (della legge elettorale) quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo o non congiunti necessariamente con essi. » Or bene, l'ufficio di direttore della scuola di applicazione degli ingegneri in Bologna, di cui è investito l'egregio cavaliere Razzaboni, è appunto uno di quegli uffici temporanei e speciali che dà luogo all'incompatibilità parlamentare preveduta dall'articolo 2 della legge 3 luglio 1875.

La questione, sotto questo punto di vista, non potrebbe esser dubbia per chicchessia; ma il dubbio della Camera, o signori, nasce dal fatto che la scuola di applicazione degli ingegneri non vive ad intero carico dello Stato. Essa vien mantenuta altresì coi fondi stanziati da un consorzio formatosi tra provincia, comune ed alcuni istituti d'educazione, per poter dar vita, non già all'intera scuola di applicazione, ma al secondo e terzo anno della scuola stessa. Infatti, il primo anno della scuola di applicazione degli ingegneri è, fuor di dubbio, un corso interamente governativo, un corso che sta ad esclusivo carico dello Stato. Volendo però avere un corso completo, comune, provincia ed altri istituti che avevano lasciati pii a scopo d'istruzione, si associarono, e fecero una convenzione collo Stato obbligandosi a versare 80,000 lire nelle casse dello Stato, a patto che lo Stato tenesse in vigore la scuola di applicazione, e le accordasse tutti i privilegi, di cui godono altre scuole consimili del regno?